

# STATUTO – “Pozzo di Giacobbe – Jakobsbrunnen onlus”

## TITOLO I

### *Disposizioni Generali*

#### **Art. 1**

*(Costituzione e sede)*

##### **1.1 Costituzione**

E' costituita l'Associazione di Volontariato denominata “Pozzo di Giacobbe – Jakobsbrunnen onlus”. Essa non ha alcun fine di lucro.

##### **1.2 Sede**

L'Associazione ha sede nel comune di Merano (BZ).

#### **Art. 2**

*(Statuto e Regolamento)*

##### **2.1 Statuto**

L'Associazione denominata “Pozzo di Giacobbe – Jakobsbrunnen onlus” è disciplinata dal presente Statuto ed agisce ai sensi della Legge 383/2000, delle leggi provinciali, regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

##### **2.2 Efficacia dello Statuto**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell'Associazione stessa.

##### **2.3 Modifica dello Statuto**

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei componenti presenti.

##### **2.4 Interpretazione dello Statuto**

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle Preleggi al Codice Civile.

##### **2.5 Regolamento interno**

Il regolamento, se ritenuto necessario, viene deliberato dall'Assemblea e disciplina, in armonia con lo Statuto, gli ulteriori aspetti legati alla vita e all'attività associativa.

I contenuti del Regolamento interno e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza, democrazia e uguaglianza che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa. A tal fine tutte le cariche associative sono elettive.

## TITOLO II

### *Finalità e scopi dell'Associazione*

#### **Art. 3**

*(Finalità e scopo)*

L'Associazione “Pozzo di Giacobbe – Jakobsbrunnen onlus” non ha fini di lucro e intende muoversi anche in accordo con altri soggetti che ne condividono la finalità, mediante il prevalente

lavoro volontario dei Soci, non escludendo la stipula di contratti con personale dipendente, che operi per il raggiungimento degli scopi associativi in loco e nei paesi interessati alle attività dell'Associazione.

Gli eventuali utili o rimanenze dell'Associazione in seguito all'approvazione del bilancio annuale non saranno soggette a distribuzione tra gli associati ma verranno reinvestiti all'interno dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione si propone di attivare iniziative per il raggiungimento dei seguenti scopi sociali:

- Cercare, far conoscere, sostenere economicamente le persone che operano per la promozione umana in situazioni di frontiera tra culture, lingue e religioni, essendo un'avanguardia del dialogo e della comunicazione.
- Cercare, far conoscere, sostenere economicamente le persone che lavorano per la pace, la giustizia, il rispetto dei diritti umani (con particolare attenzione alla situazione delle donne e dei bambini), lo sviluppo sostenibile, l'uso di fonti energetiche alternative, il rispetto dell'ambiente.
- Raccogliere fondi per finanziare la realizzazione di pozzi in Africa.
- Raccogliere fondi per finanziare progetti di cooperazione allo sviluppo.
- Raccogliere fondi e attuare iniziative per promuovere il dialogo tra le culture e le tradizioni religiose.
- Promuovere nella comunità cristiana e nella società civile lo spirito ecumenico, il dialogo interreligioso e interculturale, nonché i valori di solidarietà, giustizia e pace, riconoscendone la presenza nella tradizione cristiana come anche in ogni altra esperienza autenticamente umana.

L'Associazione "Pozzo di Giacobbe – Jakobsbrunnen onlus" per perseguire le predette finalità opera mediante:

- le collaborazioni dei Volontari che offrono gratuitamente proprie competenze e abilità professionali;
- l'attuazione di propri autonomi progetti o partecipando a quelli di altre Associazioni di Volontariato, oppure aderendo a progetti di Enti Pubblici e Privati che siano in armonia con gli scopi sociali dell'Associazione in Italia e/o all'estero.

### **TITOLO III**

#### *I Soci*

#### **Art. 4**

##### *(I Soci)*

Possono aderire all'Associazione le persone che ne condividono le finalità di cui all'art. 3 e sono mosse da spirito di solidarietà, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, appartenenza sociale e culturale o nazionalità.

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e il presente Statuto in qualità di Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, in qualità di Soci ordinari.

Chiunque intenda aderire all'Associazione deve presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo accoglie o respinge la domanda con decisione inappellabile. Possono essere nominati Soci onorari.

I Soci devono svolgere la propria attività in modo personale, volontario e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti di quanto disposto dal Regolamento interno deliberato dall'Assemblea dei Soci.

#### **4.1 Diritti dei Soci**

I Soci hanno diritto di partecipare alle assemblee e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una).

Ogni Socio maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione del rendiconto, per le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione e su altre decisioni su cui è richiesto il voto.

Essi hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

I Soci hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese autorizzate effettivamente sostenute.

#### ***4.2 Doveri dei Soci***

I Soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro.

Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno della Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

Ogni Socio ha il dovere di versare la quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo, pena la perdita di tutti i diritti di Socio.

#### ***4.3 Esclusione***

La perdita della qualifica di Socio e la conseguente esclusione, espulsione e radiazione dall'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e può verificarsi per gravi fatti a carico del Socio che siano in contrasto con i fini associativi, per morosità, per inadempienza ai doveri stabiliti dal presente Statuto o per decesso.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto e con la maggioranza della metà più uno degli aderenti, tranne nel caso in cui la stessa sia dovuta a morosità del Socio. L'esclusione non può avere luogo senza aver ascoltato le giustificazioni dell'aderente, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal regolamento.

Il Socio che risultasse moroso, relativamente al pagamento della quota annuale, dopo il formale richiamo da parte del Consiglio Direttivo e comunque non oltre dalla richiesta formale dello stesso, può essere escluso dall'Associazione.

I Soci espulsi, dimissionari, radiati o cancellati non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né hanno diritto di alcun genere sul patrimonio mobiliare o immobiliare dell'Associazione.

### **TITOLO IV**

#### ***Gli Organi***

#### **Art. 5**

##### ***(Gli Organi Sociali)***

Sono Organi Sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere.

Le cariche associative sono elettive, svolte gratuitamente e hanno durata di 3 (tre) anni. Tutte le cariche sono rinnovabili con regolare elezione dell'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 6**

##### ***(L'Assemblea dei Soci)***

#### ***6.1 Composizione***

L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione che sono in regola con il pagamento della quota annuale.

E' di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione che provvede a convocarla e a nominare il Segretario che avrà il compito di redigere il verbale dell'Assemblea.

### ***6.2 Convocazione dell'Assemblea***

L'Assemblea è convocata:

- in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Consiglio Direttivo o del Presidente stesso o di almeno un decimo degli associati.
- in seduta straordinaria per le modifiche dell'Atto Costitutivo e/o del presente Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa.

La comunicazione della convocazione deve comunque pervenire, per lettera, fax o e-mail, ai Soci almeno quindici giorni prima della data prevista. La convocazione deve sempre contenere l'Ordine del Giorno.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

### ***6.3 votazione***

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti. La deliberazione di modificazione dello Statuto avviene a maggioranza dei due terzi dei Soci presenti. I voti sono palesi tranne quelli riguardanti gli aderenti.

### ***6.4 Verbalizzazione***

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni aderente ha diritto di consultare il verbale.

### ***6.5 Funzioni dell'Assemblea ordinaria***

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- approvare la relazione del bilancio consuntivo annuale che, proposta dal Consiglio Direttivo, viene letta ed illustrata dal Presidente;
- approvare la relazione del bilancio preventivo annuale che, proposta dal Consiglio Direttivo, viene letta ed illustrata dal Presidente;
- approvare la relazione programmatica dell'attività dell'Associazione che, proposta dal Consiglio Direttivo viene letta dal Presidente;
- eleggere alla scadenza di ogni triennio il Consiglio Direttivo tra i Soci;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza.

### ***6.6 Funzioni dell'Assemblea straordinaria***

Compiti dell'Assemblea straordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo, sono:

- la modifica o la variazione del presente Statuto e lo scioglimento dell'Associazione con relativa devoluzione del patrimonio residuo.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

**Art. 7**  
*(Il Consiglio Direttivo)*

**7.1 Composizione**

Il Consiglio Direttivo può essere composto da tre a sette membri dell'Associazione, preferibilmente di numero dispari, eletti tra i Soci dall'Assemblea. Prima dell'elezione del Consiglio Direttivo l'Assemblea stabilisce eventualmente il numero dei componenti dello stesso.

Il funzionamento del Consiglio Direttivo può essere stabilito dal Regolamento interno. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

**7.2 Funzioni del Consiglio Direttivo**

Al Consiglio Direttivo, in qualità di organo collegiale, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, deliberando su tutto quanto riguarda il patrimonio, le entrate e l'erogazione delle spese ordinarie e straordinarie.

In caso di dimissioni di un membro, questo verrà sostituito dal primo dei non eletti alla precedente votazione; in caso di mancanza di disponibilità dello stesso, sarà sostituito dal successivo. In caso di esaurimento della lista dei non eletti si provvederà alla sostituzione in occasione della successiva Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo elabora le linee da sottoporre all'Assemblea, della quale attua gli indirizzi e le decisioni.

Il Consiglio Direttivo elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto consuntivo entro il 30 del mese di aprile successivo dell'anno interessato.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei membri presenti.

**7.3 Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno.

L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare avviene per lettera semplice, fax, e-mail ovvero telefonicamente almeno otto giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale (Registro delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci).

**Art. 8**  
*(Il Presidente)*

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti.

**8.1 Durata della carica**

Il Presidente dura in carica per il periodo di tre anni.

**8.2 Funzioni del Presidente**

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Unitamente al Consiglio Direttivo provvede alla sua gestione ordinaria, convoca lo stesso Consiglio Direttivo e di intesa con quest'ultimo convoca l'Assemblea ordinaria.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

### **8.3 Dimissioni del Presidente**

Le dimissioni formali del Presidente devono essere comunicate al Consiglio Direttivo mediante convocazione dello stesso con quindici giorni di anticipo.

In caso di dimissioni del Presidente, di delega espressa da parte di quest'ultimo, o suo prevedibile, duraturo impedimento dovuto a causa di forza maggiore, la Presidenza viene retta con gli stessi poteri o comunque fino alla elezione anticipata del nuovo Presidente, dal Vicepresidente.

#### **Art. 9**

*(Il Vicepresidente)*

Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni e/o sia delegato dallo stesso.

#### **Art. 10**

*(Il Tesoriere)*

Al Tesoriere spetta la tenuta del Libro Contabile e il Libro dei Soci provvedendo alla loro compilazione.

Gestisce i rapporti di natura economica dell'Associazione ed è responsabile dei conti e depositi dell'Associazione sui quali opererà per delega del Presidente.

Redige il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

### **TITOLO V**

*Patrimonio e risorse economiche*

#### **Art.11**

*(Le Entrate)*

Le Entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali, dai contributi volontari dei Soci ovvero quelli versati dai cittadini, dagli Enti Pubblici, da sovvenzioni o sottoscrizioni, anche pubbliche, da entrate connesse con le iniziative istituzionali dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- quote di iscrizione e/o associative annuali;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

**Art.12**  
*(Il Patrimonio)*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- i beni mobili e immobili e denaro pervenuti all'Associazione per donazione e/o successione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità;

I beni mobili di proprietà dei Soci o di terzi dati in uso all'Associazione, si intendono, salvo patto contrario, concessi in comodato gratuito.

I beni possono essere acquisiti dall'Associazione e sono ad essa intestati e risultano elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai Soci.

I fondi liquidi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione è disposta con la firma del Presidente e in assenza del Presidente dal Vicepresidente vicario.

**TITOLO VI**  
*Il Bilancio*

**Art. 13**  
*(Bilancio Consuntivo e Preventivo)*

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ciascun anno. Il bilancio consuntivo contiene tutte le spese e le entrate relative al periodo di un anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

**Art. 14**  
*(Formazione e contenuto del bilancio)*

Il bilancio consuntivo è elaborato dal Segretario Tesoriere e convalidato dal Consiglio Direttivo.

Esso prevede un rendiconto economico, un rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale, al fine di rendere trasparenti gli eventuali contributi, beni e lasciti ricevuti dall'Associazione. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Segretario Tesoriere in collaborazione col Consiglio Direttivo. Esso contiene suddivise in singoli capitoli, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

**Art. 15**  
*(Controllo sul bilancio)*

Il bilancio consuntivo e preventivo è controllato dal Revisore dei conti. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate. Eventuali rilievi critici a spese o ad entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

**Art. 16**  
*(Approvazione del bilancio)*

Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono approvati a maggioranza dalla Assemblea dei Soci.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono depositati presso la sede della Associazione entro e non oltre quindici giorni prima della seduta e possono essere consultati da ogni aderente.

Entrambi devono essere approvati entro il 30 giugno successivo a quello dell'anno per il quale è stato redatto il bilancio consuntivo.

**Art. 17**  
*(Il Revisore)*

Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei Soci: può essere scelto anche al di fuori dell'Associazione, dura in carica tre anni e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.

Il Revisore controlla l'Associazione, vigila sulla osservanza delle Leggi e dello Statuto sociale ed accerta la regolare tenuta della contabilità.

Il Revisore può intervenire all'Assemblea ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Revisore deve presentare una relazione che viene allegata alla relazione annuale del Consiglio Direttivo relativa al bilancio.

Il Revisore esercita i poteri e le funzioni previste dagli articoli del Codice Civile (2403 ss.), svolgendo la propria attività all'interno dell'Associazione a titolo gratuito.

**TITOLO VII**  
*Modifiche statutarie e scioglimento*

**Art. 18**  
*(Modifiche dello Statuto)*

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la maggioranza di almeno due terzi dei Soci presenti.

**Art. 19**  
*(Durata e Scioglimento)*

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento o la cessazione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni rimanenti dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico od analogo settore, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190, Legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**TITOLO VIII**  
*Disposizioni finali*

**Art. 20**  
*(Disposizioni finali)*

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge 266/1991, alla LP 11/1993, alla LR 11/1994, al DLGS 460/1997 e alle loro eventuali successive variazioni.